

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983¹ sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 32c Impianti di gas liquido

¹ Gli impianti e le installazioni per il deposito e l'utilizzazione di gas liquido (impianti di gas liquido) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.

² Gli impianti di gas liquido devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.

³ Le aree in cui sono ubicati impianti di gas liquido devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell'aria deve avvenire senza pericolo.

⁴ Prima della messa in servizio, dopo lavori di riparazione e modifiche, gli impianti di gas liquido devono essere controllati, in particolare sottoposti a una prova di tenuta. Dopo la messa in servizio gli impianti di gas liquido devono essere controllati regolarmente.

⁵ Gli impianti di gas liquido possono essere costruiti, modificati, riparati e controllati solo da persone dotate di sufficienti conoscenze in materia.

⁶ La commissione di coordinamento emana direttive sulla costruzione di impianti di gas liquido, sulla manipolazione, sul controllo e sulla formazione. A tal fine tiene conto dell'articolo 49a dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'articolo 129 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978³ sulla navigazione interna. Affida l'elaborazione di queste direttive a un collegio specializzato, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e il comitato di esperti «Circolo di lavoro Gas di petrolio liquefatto».

¹ RS 832.30

² RS 741.41

³ RS 747.201.1

Art. 55 cpv.1

¹ La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare collegi specializzati dell'esame di questioni particolari e far capo a esperti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.

II

Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 49a Impianti di gas liquido

¹ Se la presente ordinanza non contiene disposizioni particolari sugli impianti di gas liquido, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall'articolo 32c dell'ordinanza del 19 dicembre 1983⁵ sulla prevenzione degli infortuni.

² Sono fatte salve le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 741.41

⁵ RS 832.30